

0.230

**PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO**

**FRA**

**MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI  
DI ROMA E PROVINCIA**

Riconosciuto come Ente morale con R. D. n. IV del 4 gennaio 1897

- Premiato con medaglia d'argento alla Esposizione di Torino 1897
- con medaglia d'oro alla Esposizione universale di Parigi 1900
- con medaglia di bronzo alla Esposizione di S. Luigi (U. S. A.) 1903.


**STATUTO**

(APPROVATO CON R. D. N. 1653 DEL 23 AGOSTO 1930)



1933-XI.  
STAMPERIA DI ROMA  
V. GAETA, 71  
ROMA

SLRC



**PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO**  
**FRA**  
**MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI**  
**DI ROMA E PROVINCIA**

Riconosciuto come Ente morale con R. D. n. IV del 4 gennaio 1897

Premiato con medaglia d'argento alla Esposizione  
di Torino 1897

con medaglia d'oro alla Esposizione universale  
di Parigi 1900

con medaglia di bronzo alla Esposizione di  
S. Luigi (U. S. A.) 1903.

---

# STATUTO

(APPROVATO CON R. D. N. 1653 DEL 23 AGOSTO 1930)



SCHEDATO



1933-XI.  
STAMPERIA DI ROMA  
V. GAETA, 71  
ROMA

SLRC

PIÙ ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO

PER

MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI  
DI ROMA E PROVINCIA

Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907

Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907  
Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907  
Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907  
Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907

STATUTO

APPROVATO CON R. D. N. 1022 DEL 28 AGOSTO 1907



1907  
PUBBLICAZIONE DI ROMA  
1907



CONSTANTINUS Tituli S. Silvestro in Capite

S. R. E. Presbyter Cardinalis PATRIZI

Sacrosanctae Patriarchalis Basilicae Liberianae Archipresbyter

SSmi Dni Nri PAPAE Vicarius generalis, etc.

Ejusmodi profecto est Christiana Caritas, quo in Ecclesia perpetuo refulsit, ut haec ipsa Ecclesia merito valeat in Christo Domino dicere: « ordinavit me charitatem ». Qui quidem charitatis ordo, dum efficit ut iis utique omnibus, qui natura nobis et sanguine conjunguntur, in tempore praesertim tribulationis discamus coenefacere; id quoque adjungit, ut per quosdam veluti gradus coeterrorum necessitatibus occurramus, et qui vel patriae communitate, vel familiaritatis vinculis, vel etiam qui conditione vitae, artis, officiorumque similitudine nobis consociantur, eos primum de inopia sublevemus. Porro haec quoad postremam horum hominum classem fiduciam in eodem Christo Domino concepimus aetate hac praecipue factum fere; hac nempe aetate, qua non solum ad commune bonum, verum etiam ad singulos societatis ordines instaurandos, reficiendosque charitate fraternitatis animi omnium conflagare videntur.

Itaque lubentes, laetantesque Nos percipimus in hac alma Urbe quamdam eximiae pietatis Institutionem produci, cujus finis est, ut Medicis, Chirurgis, una simul ac Pharmacopolis quando vel annorum pondere, vel operis impotentia ad sui sustentationem incompetentes fiunt, subsidia a quibusque similium artium Sociis invicem opportune conferenda praestentur. Hanc igitur Institutionem, quae nomen sibi vindicat « PIO ISTITUTO DI SOCCORSO DEI MEDICI CHIRURGI E FARMACISTI DI ROMA », et pro cuius firmitate, et ordine praestantissimi Socii statuta, seu leges exhibuerunt, adprobamus, constituimus, et confirmamus; eaque statuta sub undecim capitibus, et nonaginta quatuor articulis comprehensa, cum Sacris Canonibus minime adversari, sed plurimum ordini, ac methodo convenire noverimus in singulis suis partibus praesenti Nostro Decreto pariter adprobamus; atque a cunctis, qui hujusmodi Piae Societati nomen dant, et in futurum dabunt, fideliter, diligenterque observanda esse mandamus. Insuper Nobis, et Successoribus Nostris, reservamus potestatem reformandi, ampliandi, vel statuendi ea, quae ratione temporis, et circumstantia-

rum reformatione, vel immutatione digna visa fuerint, servatis in omnibus dispositionibus Sacr. Canonum et Constitutionum Apostolicarum.

Datum Romae, ex Aedibus Residentiae Nostrae, die prima m. Februarii A. S. 1847.

LOCO — SIGILLI

C. CARD. VICARIUS

Jes. Can. TARNASSI Secretarius.

CONSTANTINUS Miseratione Divina Episcopus Albanensis

S. R. E. Presbyter Cardinalis PATRIZI

Sacrosanctae Patriarchalis Basilicae Liberianae Archipresbyter

SSmi Dni Nri PAPAE Vicarius generalis, etc.

Alma Urbs haec nostra, quae Pii Institutionibus Christiana charitate praestantibus jure ac merito plurimum commendatur, anno millesimo octingentesimo quadragesimo septimo quamdam eximiae pietatis Societatem seu Institutionem aliis, quibus jam in Domino laetabatur, adjunxit, cujus finis est, ut Medicis, Chirurgis, ac Pharmacopolis, quando vel operis impotentia, vel adversa valetudine, vel rei familiaris angustiis, aliisque infortuniis sustentationi sibi comparandae impares fiunt, subsidia ab sociis adscriptis, similes artes profitentibus, tribuenda, opportune praestentur.

Nos Institutionem hanc, utpote in Christiana charitate fundatam, magna animi voluptate perspeximus, eamque una cum suis statutis ae legibus die prima Februarii ejusdem anni Nostro approbationis Decreto munire minime dubitavimus, nomenque ei datum: « PIO ISTITUTO DI SOCCORSO PEI MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI DI ROMA ». Majorem autem eam voluptatem quidem experti sumus cum Nobis innotuit brevi duodecim fere annorum spatio, Institutum istud, Deo adjuvante, adeo felix habuisse incrementum, ut ampliori quoque modo subsidia jam conferri posse videantur. Ex quo factum est, ut hodierni praefatae Piae Societatis Moderatores ad faciliorem et magis proficuum in subsidiis praestandis methodum praefiniendam, de generalium Comitiorum consensu nonnulla ex jam approbatis legibus demere, nonnulla iisdem addere opportunum fore consuerint.



Cum autem nunc petant, ut hujusmodi immutationes et reformationes, quas Nobis expendendas exhibuerunt, approbare velimus, Nos instituto earum examine, majus quidem Piae Societatis bonum agnovimus, ac propterea Moderatorum preces libenter exipientes Eam iterum approbamus et confirmamus, nec non primaevae appellationi sequentem substituimus et subrogamus, ita ut in posterum vocari debeat: « PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO PEI MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI DI ROMA E COMARCA ». Leges insuper ac statuta, quae modo duodecim capita in unum et nonaginta articulos divisa praeseferunt, cum Sacris Canonibus minime adversari, sed plurimum ordini ac methodo convenire noverimus, prout Nobis nunc exhibentur in singulis suis partibus praesenti Nostro Decreto pariter approbantes et confirmantes a cunctis qui Piae huic Societati nomen daturi sunt fideliter diligenterque observari praecipimus et mandamus, reservata Nobis, Nostrisque in Vicariatus munere successoribus potestate reformandi et statuendi quidquid pro rerum et temporum circumstantiis reformatione et immutatione dignum erit, servantis iis omnibus quae a Sacris Canonibus et Apostolicis Constitutionibus praescribuntur.

Dat. Romae, ex Aedibus Vicariatus, die 17 m. Decembris  
A. D. 1858.

LOCO + SIGILLI

C. CARD. VICARIUS

Pro Dno Jos. Can. TARNASSI Secretario

Aloysius Can. SILVI substitutus

---

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dall'Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma, con sede in Roma, per essere eretto in ente morale;

Veduto lo Statuto organico dell'Istituto predetto deliberato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 26 novembre 1896;

Veduto il parere del Consiglio della Previdenza;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

L'Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma, con sede in Roma, è riconosciuto come Corpo morale, ed è approvato il suo Statuto organico deliberato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 26 novembre 1896, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2

L'Istituto dovrà inviare al Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.

Art. 3

Le modificazioni dello Statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897.

F.to: UMBERTO

Controfirmato: GUICCIARDINI

V° Il Guardasigilli: G. COSTA.

(R. D. n. IV del 4 gennaio 1897, pubbl. *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1897, n. 25).

---

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto 4 gennaio 1897 n. IV, col quale fu riconosciuto giuridicamente l'« Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma », con sede in Roma, e ne fu approvato lo Statuto sociale, successivamente modificato col R. Decreto 25 luglio 1910 n. CCXCIII;

Veduti i processi verbali delle adunanze 27 dicembre 1928 e 15 aprile 1929, tenute dall'assemblea generale degli iscritti a detto Sodalizio, nelle quali adunanze furono discusse e approvate alcune modificazioni al vigente Statuto sociale;

Veduta la istanza 23 maggio 1929-VII della Presidenza dell'Istituto;



Veduto il proposto testo del nuovo Statuto sociale;  
Udito il parere del Consiglio di Stato;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per  
l'Economia Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico

E' approvato il nuovo Statuto sociale dell'Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma, con sede in Roma, nel testo annesso al presente Decreto, composto di cinquanta articoli, e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929-VII.

F.to: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MARTELLI

V° Il Guardasigilli: ROCCO.

(R. D. n. 1653 del 23 agosto 1929-VII, pubbl. *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1929-VII n. 230).

# STATUTO

(approvato dall'assemblea generale dei soci del 15 aprile 1929-VII

- approvato con R. D. 1653 del 23 agosto 1929-VII).

Art. 1. — L'Istituto di M. S. fra medici, chirurghi e farmacisti di Roma e Provincia, fondato nell'anno 1846, ha per scopo:

a) dare assegni ai soci che per malattie sieno inabili all'esercizio professionale;

b) dare sussidii ai soci bisognosi;

c) soccorrere i coniugi superstiti, i loro orfani minorenni, i loro orfani maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro, e gli ascendenti, semprechè tutti si trovino in istato di constatata povertà;

d) concorrere alle spese per le onoranze funebri dei soci indigenti.

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Roma, ed è retto da un Consiglio direttivo, con la vigilanza di un Comitato di sindaci.

Art. 3. — Possono essere nominati soci coloro:

che abbiano conseguita la laurea in medicina e chirurgia o in chimica-farmacia, o il diploma in farmacia, in un'Università del Regno o dell'Estero, purchè debitamente legalizzata;

che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;

che siano di sana fisica costituzione;

che non siano lesi nella loro onorabilità per fatti ben conosciuti;

che dimorino nella provincia di Roma;

che si obblighino a soddisfare ai doveri sociali.

Art. 4. — I soci sono: ordinari, benemeriti e benemeriti perpetui.

E' socio ordinario chi paga la contribuzione annua stabilita.

E' socio benemerito colui che, oltre la contribuzione ordinaria, elargisce a beneficio dell'Istituto una somma annua non inferiore alla contribuzione medesima.

E' socio benemerito perpetuo colui che cede all'Istituto in

perpetuo una rendita netta annua non minore della contribuzione ordinaria.

Art. 5. — L'assemblea può dichiarare benemeriti quei soci che abbiano reso segnalati servigi all'Istituto e può decretare speciali onoranze a chiunque se ne sia mostrato degno per donativi o per meriti straordinari.

I soci dichiarati benemeriti dall'Assemblea a titolo di onore non sono obbligati per questo ad una maggiore contribuzione.

Art. 6. — Le tasse sociali sono due: la tassa di ammissione e la contribuzione annua.

Art. 7. — La tassa di ammissione varia a seconda dell'età di chi vuole essere nominato socio, ed è graduata come appresso:

è di L. 20 fino al 40° anno di età compiuto;

è di L. 50 fino al 45° anno di età compiuto;

è di L. 150 fino al 50° anno di età compiuto.

Art. 8. — La contribuzione annua è di L. 60 (sessanta), da pagarsi in rate bimestrali anticipate.

Art. 9. — L'iscrizione è annuale, e s'intende rinnovata senza interruzione di anno in anno, finchè il socio non dia in iscritto le proprie dimissioni.

Art. 10. — L'inadempimento dei doveri verso l'Istituto e le azioni disonoranti sono causa di sospensione dei diritti sociali o di cancellazione dall'albo.

Art. 11. — Il socio che cessi di far parte dell'Istituto perde ogni diritto, nè per alcun titolo può ripetere il danaro da lui versato nella cassa sociale.

Art. 12. — Chi essendo stato già socio voglia, e possa, essere riammesso è considerato nei suoi diritti e doveri verso l'Istituto come un socio di prima nomina.

Art. 13. — Il socio bisognoso potrà essere sussidiato, se iscritto da cinque anni non interrotti.

Art. 14. — Il coniuge superstite, gli orfani minorenni, gli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro, e gli ascendenti del socio che siano in condizioni di constatata povertà, possono avere assegni mensili se il socio appartenne all'Istituto ininterrottamente per dieci anni; ovvero sussidii straordinari, per una o più volte, se il defunto appartenne all'Istituto per cinque anni.

Art. 15. — Ai soci iscritti da otto anni, su loro domanda, viene dato un assegno mensile non maggiore di L. 120 (centoventi), quando sia constatato che per malattia cronica siano divenuti assolutamente inabili all'esercizio professionale, e non esercitino alcun proficuo lavoro.



Art. 16. — I sussidii e gli assegni di cui negli art. 13, 14 e 15 sono concessi proporzionalmente ai fondi disponibili, in base all'art. 42, ed in quanto ai sussidii, questi sono anche graduati secondo le circostanze di ciascun caso.

Art. 17. — Ai soci iscritti da un anno, su loro domanda, viene dato un assegno giornaliero non maggiore di L. 10 (dieci), quando sia constatato che per malattia sia loro comunque impossibile l'esercizio della professione.

Per le socie il puerperio fisiologico dà diritto a quindici giorni di assegno.

Art. 18. — La quota dell'assegno giornaliero è determinata annualmente in seguito al preventivo, relativamente al fondo disponibile ed ai risultati delle gestioni precedenti.

La decorrenza è dal quinto giorno dalla domanda.

Il numero totale degli assegni non può essere maggiore di sessanta in dodici mesi consecutivi per ogni socio malato.

Art. 19. — La convocazione di tutti i soci costituisce l'Assemblea.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 20. — L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno, nel primo trimestre, per discutere e deliberare sul preventivo della gestione avvenire, sul resoconto morale e amministrativo della gestione passata, e per la rinnovazione delle cariche.

Art. 21. — Le Assemblee straordinarie hanno luogo:

Per decreto di Assemblee precedenti;

Per deliberazione del Consiglio direttivo;

Per richiesta del Comitato dei Sindaci;

Per domanda motivata e firmata almeno da un dodicesimo dei soci.

Art. 22. — Le Assemblee sono regolarmente indette, quando gl'inviti, con gli argomenti da discutersi, siano stati diramati in iscritto a tutti i soci, non meno di cinque giorni innanzi alla riunione.

Art. 23. — Le Assemblee sono legali in prima convocazione quando siano presenti almeno un decimo dei soci, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero, purchè i soci intervenuti non facenti parte del Consiglio siano superiori al numero dei componenti il Consiglio stesso presenti alla riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti ad alta voce, per appello nominale o per alzata e seduta. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Le votazioni possono essere palesi a richiesta di un terzo dei presenti.

Art. 24. — Qualunque proposta diretta a modificare lo Statuto, a far prelevamenti sul patrimonio o variare la natura del reinvestimento di esso, od a censurare l'opera tanto del Consiglio direttivo quanto del Comitato dei Sindaci, non può essere risolta se non dopo essere stata discussa in due distinte Assemblee. Nella prima viene esaminata genericamente, per deliberare in massima l'opportunità e la convenienza di discutere in particolare; ed il voto essendo favorevole, nella Assemblea o nelle Assemblee successive, si discute di nuovo e si delibera.

Le relative deliberazioni devono riscuotere il suffragio di due terzi dei precedenti.

Art. 25. — Il Consiglio direttivo è composto di un Presidente, un Vice-Presidente, e sette Consiglieri.

Art. 26. — Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto. Convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio.

Art. 27. — Il Consiglio direttivo:  
costituisce il potere esecutivo ed amministrativo dell'Istituto;

stabilisce gli argomenti da discutersi nelle Assemblee;  
delibera sull'ammissione de' nuovi soci, sulla sospensione e cancellazione degli iscritti;

determina gli assegni e dà i sussidi;  
presenta all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;  
esamina i pareri del Comitato dei Sindaci e si pronuncia in proposito;

provvede all'esatta osservanza dello Statuto ed in genere al buon andamento e progresso sociale.

Art. 28. — Il Comitato de' Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti fra i soci che non facciano parte del Consiglio direttivo, e non ne abbiano fatto parte nell'anno precedente.

Art. 29. — Il Comitato dei Sindaci:  
esamina i rendiconti ed in generale ha le funzioni stabilite dall'art. 184 del Codice di Commercio;

può domandare schiarimenti al Consiglio direttivo sulla contabilità sociale ed emette all'opportunità il suo parere.

Art. 30. — Le adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato dei Sindaci sono valide solo quando intervenga la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Art. 31. — Un componente del Consiglio e del Comitato dei Sindaci che non intervenga per tre riunioni consecutive, senza giustificato e comprovato motivo, decade dalla carica.



Art. 32. — Quando fra il Consiglio direttivo ed il Comitato dei Sindaci persistono controversie, l'Assemblea è chiamata a giudicare.

Art. 33. — Tutte le cariche sono onorarie ed hanno la durata di tre anni. Sono elette dall'assemblea a maggioranza assoluta di voti.

Le successive votazioni, qualora il numero degli eletti non fosse completo, si faranno sopra quei nomi che ebbero suffragi nelle votazioni precedenti.

Art. 34. — Al termine di ogni anno un terzo dei Consiglieri e dei Sindaci cessano dall'ufficio secondo l'anzianità di nomina. Nel caso di rinnovamento completo, nei primi due anni la sorte stabilisce il turno di decadenza.

Art. 35. — Si deve procedere nel termine di 15 giorni alla rielezione delle cariche rimaste vacanti, quando o il Presidente o un terzo o maggior parte, così del Consiglio come del Comitato dei Sindaci, siano venuti a mancare per qualsivoglia motivo. Il nuovo eletto che surroga un componente del Consiglio o del Comitato dei Sindaci anzi tempo scaduto, rimane in ufficio quanto avrebbe durato nella carica il suo predecessore.

Art. 36. — Di ciascuna Assemblea come delle adunanze del Consiglio direttivo o del Comitato dei Sindaci debbono essere redatti processi verbali, e se ne deve dare lettura nella successiva Assemblea od adunanza rispettiva.

Art. 37. — Il patrimonio dell'Istituto, impiegato in rendita italiana nominativa, è intangibile.

Art. 38. — Nello stesso modo e con lo stesso vincolo dovranno reinvestirsi le tasse di ammissione, i versamenti dei soci benemeriti perpetui e qualsiasi straordinaria elargizione fatta a favore dell'Istituto, nonchè le eccedenze attive annuali, delle quali non disponga lo Statuto (art. 42) o l'Assemblea; salva la somma presumibilmente necessaria come riserva di cassa, che deve essere depositato in un Istituto di credito di notoria solvibilità o in un Istituto di Risparmio.

Art. 39. — Soltanto per deliberazione dell'Assemblea e per circostanze gravissime possono farsi prelevamenti dal patrimonio, o dalle somme che debbono andare a farne parte a norma dell'art. 38.

L'Assemblea può anche variare il modo di reinvestimento di tutto il patrimonio, purchè i nuovi modi di impiego siano scelti esclusivamente fra i seguenti: a) titoli emessi o garantiti dallo Stato; b) depositi presso la Cassa di Risparmio o il Monte di Pietà di Roma; c) mutui ipotecari di prima iscrizione sopra stabili